

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

*(Parere ai sensi degli articoli 9, commi 1, 2 e 4, e 24, comma 1, della legge  
15 dicembre 2011, n. 217)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 aprile 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D288/12

Roma, 13 aprile 2012

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L' art. 9 della legge del 15 dicembre 2011 n. 217, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010", ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazione elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione. Le direttive citate modificano il quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche (2002/19/CE; 2002/20/CE; 2002/21/CE; 2002/22/CE; 2002/58/CE; 2002/77/CE), attuato nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche* e, sotto il profilo particolare della protezione dei dati personali, con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il presente decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/136/CE recante modifiche delle direttive 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Le modifiche in questione sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione anche attraverso una maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo "spam". La privacy dei cittadini europei è infatti una delle priorità delle nuove regole del settore. Nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad Internet e, in particolare, i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori devono rispondere della responsabilità che deriva loro dalla elaborazione e memorizzazione di queste informazioni. A tal scopo, per la prima volta in Europa, le nuove norme introducono notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati a informare le autorità ed i loro clienti circa le violazioni della sicurezza che lede i loro dati personali. Ciò consentirà di aumentare gli incentivi per una migliore protezione dei dati personali da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione.

Inoltre, le norme in materia di privacy e protezione dei dati vengono rafforzate, ad esempio in merito all'uso dei *cookies* (stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e sistemi simili. Gli utenti di Internet dovranno essere maggiormente informati sull'esistenza di tali *cookies* e su ciò che accade ai loro dati personali; in tal modo potranno esercitare più facilmente un controllo su di essi.

**Si fa presente che sul testo del provvedimento è stato chiesto parere formale al Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso favorevolmente. Sono state accolte nel testo le osservazioni ivi formulate.**

Il decreto legislativo si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1**, recante: "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196", novella alcuni articoli del Codice per la protezione dei dati personali, in attuazione delle disposizioni della nuova direttiva.

Il comma 1, in particolare, interviene sull'art. 4 del Codice ("Definizioni"), sostituendo o integrando alcune definizioni (chiamata, reti di comunicazione elettronica, rete pubblica di



comunicazioni), in conformità con le definizioni già presenti nell'ordinamento comunitario e nazionale, sebbene non riportate esplicitamente nella direttiva in recepimento. Viene aggiunta la nuova definizione di "violazione di dati personali".

Il comma 2 modifica l'articolo 32 del Codice. La lettera a) del comma 2 ridenomina l'articolo. La lettera b) estende anche agli altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo. La lettera c) inserisce i commi 1 bis e 1 ter che prevedono, rispettivamente, che, ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 del Codice, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscano che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati e che le misure di cui ai commi 1 e 1-bis garantiscano la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurino l'attuazione di una politica di sicurezza. La lettera d) adegua formalmente il comma 3.

Il comma 3 inserisce il nuovo articolo 32 bis, in materia di: "Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali". L'articolo prevede misure che includono un obbligo di comunicazione dell'avvenuta violazione di dati personali da parte del fornitore di servizi al Garante per la protezione dei dati personali e, nei casi di violazione che rischino di pregiudicare tali dati o la **riservatezza** di un contraente o di altra persona, la comunicazione deve essere rivolta anche a questi ultimi.

Il comma 4 interviene sull'articolo 121: "Servizi interessati" del Codice, estendendo il campo di applicazione del Titolo X del Codice (Comunicazioni elettroniche) ai servizi forniti attraverso le reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, includendo quelle che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Il comma 5 modifica l'articolo 122: "Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente", prevedendo che l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate siano consentite unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato **con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, come indicato nel parere del Garante per la protezione dei dati personali (osservazione a)**). Tale previsione non vieta, comunque, l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini dell'espressione del consenso detto, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. Il comma riporta fedelmente quanto previsto dalla direttiva 2009/136/CE all'articolo 5 (3) nella versione del testo in inglese.

**Il comma 6 precisa che il trattamento per fini commerciali, o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, dei dati sul traffico relativi ai contraenti ed agli utenti, di cui al comma 1 dell'articolo 123 del Codice, può avvenire solo dopo il consenso dell'utente.**

Il comma 7 modifica l'articolo 130 del Codice, "Comunicazioni indesiderate", tra le altre cose, introducendo un richiamo, in più punti, a quanto previsto dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo



9 aprile 2003, n. 70 (commercio elettronico) ed il divieto di trasgredire tali articoli anche attraverso siti web che i destinatari delle comunicazioni vengano esortati a visitare.

Il comma 8 introduce l'articolo 132 bis "Procedure istituite dai fornitori", nel quale si prevede l'istituzione, da parte dei fornitori, di procedure interne per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti, effettuate in conformità alle disposizioni che le regolamentano, nonché l'obbligo di fornitura, su richiesta, al Garante per la protezione dei dati personali, di informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

Il comma 9 introduce nel Codice l'articolo 162 ter, "Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico" il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 32 bis.

Il comma 10 aggiorna il comma 1 dell'articolo 164 bis del Codice, introducendo il riferimento al nuovo articolo 162 ter.

Il comma 11 aggiorna il comma 1 dell'articolo 168 del Codice, in relazione al nuovo articolo 32 bis, comma 1.

Il comma 12 specifica che il termine "abbonato" contenuto nel Codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, **deve intendersi come "contraente" in coerenza con la definizione contenuta nell'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, come modificato dal decreto legislativo n. ....recante attuazione della direttiva 2009/140/CE.**

Gli **articoli 2 e 3** recano rispettivamente: "Disposizione finanziaria" ed "Entrata in vigore".



## **Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**

**Amministrazione proponente:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Oggetto:** schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

**Referente:** Isabella Palombini – Ufficio di Gabinetto – Tel. 06.42043 4823

### **Sezione 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente**

Il presente intervento mira a recepire la direttiva in oggetto, modificando il quadro normativo vigente, costituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche introdotte sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione attraverso una maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo "spam".

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

L'intervento è finalizzato a conformare il contesto normativo nazionale al nuovo quadro di riferimento posto dall'Unione Europea e a dare attuazione alle strategie comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche "EU2020", per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'Europa ed, in particolare, alla cosiddetta "Agenda Digitale Europea", che rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia. L'Agenda Digitale Europea si snoda su sette direttrici principali, tra le quali, in quella relativa alla realizzazione del mercato unico digitale è prevista una rapida e coerente attuazione del nuovo quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, che prevede, tra le altre cose, una maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo "spam".

#### **C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

La revisione comunitaria del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nasce, prima di tutto, dalla constatazione di una persistente mancanza di un mercato unico nel settore, dovuta, in particolare, alla frammentarietà normativa in questo campo, nell'Unione. Tale situazione, accanto alle discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione rischia di mettere in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi, in termini economici e sociali, che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori. Le modifiche introdotte sono quindi finalizzate a tutelare maggiormente i consumatori contro le violazioni dei



dati personali e lo “spam”. In particolare, la privacy dei cittadini europei diventa una delle priorità delle nuove regole del settore. Nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad Internet e, in particolare, i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori devono rispondere della responsabilità che deriva loro dalla elaborazione e memorizzazione di queste informazioni. A tal scopo, per la prima volta in Europa, le nuove norme introducono notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati a informare le autorità ed i loro clienti circa le violazioni della sicurezza che lede i loro dati personali. Ciò consentirà di aumentare gli incentivi per una migliore protezione dei dati personali da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione.

Inoltre, le norme in materia di privacy e protezione dei dati vengono rafforzate, ad esempio in merito all'uso dei "cookies" (stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e sistemi simili. Gli utenti di Internet dovranno essere maggiormente informati sull'esistenza di tali cookies e su ciò che accade ai loro dati personali; in tal modo potranno esercitare più facilmente un controllo su di essi.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento regolatorio e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Dall'intervento sono attesi effetti positivi sia per i consumatori, relativamente alla qualità dei servizi, sia per le imprese del settore in termini di maggiore concorrenza e crescita economica.

Obiettivo	Indicatore
Maggiore protezione dei dati personali degli utenti	<p>Andamento nel tempo delle notifiche al Garante sulla violazione dei dati personali. Si tratta di una procedura che nasce con il decreto e pertanto non esistono dati iniziali di riferimento. L'indicatore sarà misurato dai competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali</p> <p>Andamento nel tempo delle notifiche agli utenti sulla violazione dei loro dati personali. Si tratta di una procedura che nasce con il decreto e pertanto non esistono dati iniziali di riferimento. L'indicatore sarà misurato dai competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali</p>
Maggiore protezione degli utenti	Tutela della privacy (facilità di rinunciare ai “cookies”). Si tratta di una procedura che nasce con il decreto e pertanto non esistono dati iniziali di riferimento. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato dai competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo**

Destinatari dell'intervento sono i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche e della società dell'informazione, gli utenti, eventualmente anche in forma associativa.

**Sezione 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Gli schemi dei due decreti legislativi predisposti in attuazione del recepimento delle direttive comunitarie 2009/1407CE e 2009/136/CE relative al nuovo quadro regolamentare sono state poste in consultazione pubblica in considerazione delle previsioni dell'art. 11 del decreto legislativo n.



259 del 2003. In data 5 dicembre si è provveduto a dare pubblicità degli schemi dei due decreti mediante la pubblicazione sul sito istituzionale chiedendo a tutti i soggetti interessati l'inoltro entro 15 giorni di osservazioni, commenti e proposte di modifiche.

A seguito di specifiche richieste la consultazione è stata prorogata fino alla data del 28 dicembre 2011 acquisendo i contributi riassunti nella tabella di seguito riportata. I contributi sono stati inviati dalle seguenti imprese e/o associazioni: AERANTI Corallo - @IIP (Associazione Italiana Internet Provider) - ANITEC - ARCO Lazio - ASSOPROVIDER (Associazione Provider Indipendenti) - Società "British Telecom - VERIZON - e COLT" - FASTWEB spa - FURLAN ROBERTO - FRT (Associazione TV Locali) - MEDIASET spa - POSTE MOBILE spa - [RADIOTIME@CGN.LEGALMAIL.IT](mailto:RADIOTIME@CGN.LEGALMAIL.IT) - [SINAGER@TARAPIPO.NET](mailto:SINAGER@TARAPIPO.NET) - TELECOM ITALIA spa - VODAFONE Omnitel N.V - WIND Telecomunicazioni spa - ASSOCOMUNICAZIONE (Associazione delle Imprese di comunicazione) - FEDOWEB (Federazione Operatori Web) - FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) - IAB ITALIA (Interactive Advertising Bureau) - ISTITUTO ITALIANO PRIVACY - NETCOMM (Consorzio del Commercio Elettronico).

Parallelamente è stata inoltrata al Garante per la privacy, all'Antitrust ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una nota di richiesta di osservazioni sugli schemi dei decreti legislativi predisposti a firma del Capo Dipartimento, a cui è stato dato riscontro dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con nota del 31 gennaio 2012 e dall'Antitrust con nota del 1 febbraio nelle quali venivano evidenziate alcune criticità che hanno costituito oggetto di approfondimento nell'ambito del tavolo istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

ARTICOLO (NEL TESTO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE)	PRICIPALI CONTRIBUTI
<p style="text-align: center;"><b>Art 4</b> <i>Definizioni</i></p>	<p>Sono state espresse alcune considerazioni preliminari, alla luce delle novità introdotte di recente (nell'ambito della Legge n. 214/2011), che comportano l'esclusione di persone giuridiche, enti e associazioni dal novero degli "interessati" ai sensi del Codice. Ne deriverebbe un quadro normativo incerto sul piano sistematico, poiché tali soggetti ricevono tutela nell'ambito di alcune disposizioni solo in quanto "abbonati"; in ogni caso emergono incongruenze e difficoltà applicative che è indispensabile risolvere (evidenti in caso di ricorso agli specifici strumenti di tutela davanti al Garante, previsti dal Codice in alternativa ai mezzi di tutela giurisdizionali).</p>
	<p><b>COMMA 1</b> Andrebbe circoscritto l'ambito dei casi di "Violazione di dati personali", altrimenti di incerta e ampia estensione; andrebbero considerate solo le misure di sicurezza disciplinate nell'ambito del Codice, al Capo II.</p>
	<p><b>COMMA 2, lett. i)</b> Dovrebbe precisarsi che sono da intendersi "dati relativi all'ubicazione" dell'apparecchiatura terminale dell'utente anche i dati trattati in caso di servizi (non solo di reti) di comunicazione elettronica.</p>
	<p><b>COMMA 1 bis</b> Occorre chiarire la fattispecie "Violazione di dati personali": non dovrebbe ricomprendere i casi in cui si determina una mera modifica di dati personali, anche reversibile (dando rilevanza invece ai rischi di perdita e di distruzione, certamente più gravi, in linea con lo spirito della normativa europea).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art 32</b> <i>Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</i></p>	<p><b>COMMA 1</b> Sono da precisare gli obblighi e le relative responsabilità, che andrebbero distribuite con maggiore chiarezza tra gli operatori MVNO e gli operatori con i quali hanno accordi.</p>
	<p><b>COMMA 1 ter</b> Andrebbero precisati gli obblighi di attuazione, in quanto la locuzione "politica di sicurezza" è troppo generica, e va comunque ricondotta all'alveo del Codice.</p> <p>Per prevenire interpretazioni erranee, andrebbero operate alcune modifiche, dirette all'utilizzo di termini più precisi e appropriati.</p>
	<p><b>COMMA 3</b></p>



	<p>In caso di rischi per la sicurezza che non attengono ai compiti dell'operatore, sarebbero da precisare e ridimensionare gli obblighi di informazione di quest'ultimo (circa i possibili rimedi che l'abbonato o l'utente può adottare e i costi connessi), in quanto poco chiari, onerosi e in parte ingiustificati.</p>
<p><b>Art 32 bis</b> <i>Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali</i></p>	<p>COMMA 2 Essendo previsto un obbligo di comunicazione (di informazioni) nei casi in cui l'operatore riscontri rischi di pregiudizio, oltre che per l'abbonato, per "altre persone", andrebbe precisato che tale obbligo insorge solo se tali persone sono "identificate o identificabili". Dovrebbe essere possibile richiedere al Garante modalità semplificate di comunicazione delle violazioni, proporzionate alle esigenze.</p>
	<p>COMMA 5 Occorrerebbe chiarire gli obblighi e quale debba essere il contenuto della comunicazione da parte dell'operatore all'utente, in particolare riguardo alle "misure raccomandate".</p> <p>COMMA 7 Per gli operatori MVNO, sarebbe impossibile adempiere all'obbligo di tenere un archivio delle violazioni di dati personali (che andrebbe imposto con chiarezza in capo ai fornitori di rete e di infrastrutture tecnologiche, che dispongono delle informazioni in questione).</p>
	<p>COMMI 1 e 2 Dovrebbero essere ridefiniti i tempi di "comunicazione della violazione": in caso di comunicazione al Garante, l'obbligo di agire "senza indebiti ritardi" deve fare salve eventuali esigenze di approfondimento, correlate anche alla presenza di indagini giudiziarie; nei casi di comunicazione all'abbonato o ad altre persone, l'obbligo di agire "senza ritardo" sembra eccessivo (anche rispetto a quanto prevede la Direttiva 2009/136/CE) e dovrebbe essere eliminato.</p>
	<p>COMMA 1 bis (<i>n.d.r.: ex art. 4, comma 1 bis</i>) Gli obblighi collegarsi all'attuazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (di cui all'apposito allegato tecnico del Codice), precisandone così la portata, piuttosto che all'attuazione di una troppo generica "politica di sicurezza".</p> <p>COMMI 2 e 3 "Il pregiudizio", al cui rischio la norma collega l'insorgenza di un obbligo di comunicazione all'abbonato, dovrebbe essere "grave";  Per prevenire interpretazioni erranee, andrebbero operate alcune modifiche, dirette all'utilizzo di termini più precisi e appropriati.</p>
	<p>COMMA 1 bis (<i>n.d.r.: ex art. 4, comma 1 bis</i>) Gli obblighi collegarsi all'attuazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (di cui all'apposito allegato tecnico del Codice), precisandone così la portata, piuttosto che all'attuazione di una troppo generica "politica di sicurezza".</p> <p>COMMI 2 e 3 "Il pregiudizio", al cui rischio la norma collega l'insorgenza di un obbligo di comunicazione all'abbonato, dovrebbe essere "grave";  Per prevenire interpretazioni erranee, andrebbero operate alcune modifiche, dirette all'utilizzo di termini più precisi e appropriati.</p>
<p><b>Art 121</b> <i>Servizi interessati</i></p>	<p>Andrebbe specificato che le disposizioni del Titolo in questione del Codice (<i>Titolo X "Comunicazioni elettroniche"</i>) si applicano anche alle reti che supportano dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.</p>
	<p>COMMA 1 Circa l'individuazione del soggetto obbligato a raccogliere il consenso (che quindi archivia le informazioni riferite all'abbonato o all'utente), andrebbe precisato che la disciplina in questione si applica per il futuro e che, per le informazioni già archiviate, è condizione sufficiente che l'abbonato o l'utente sia già stato adeguatamente informato.</p> <p>L'archiviazione di dati, previo consenso dell'abbonato o utente, dovrebbe essere consentita anche ad altri soggetti (oltre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica).</p> <p>Per i dati archiviati nel passato, dovrebbe essere previsto espressamente un diritto di opposizione al loro trattamento.</p> <p>Manca una definizione delle "informazioni" ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 122, che è necessaria e dovrebbe recepire le indicazioni del "considerando 25" della Direttiva 2009/136/CE (che fa riferimento a "qualunque dato personale che si riferisca all'abbonato o all'utente e/o ne consenta l'identificazione").</p> <p>Andrebbe precisato che il consenso è richiesto se l'abbonato o l'utente è "direttamente identificabile" da parte del soggetto che archivia le informazioni o vi accede (poiché i dati anonimi non necessitano del livello di tutela previsto dal Codice).</p> <p>Dovrebbe essere meglio precisato quale sia il soggetto obbligato ad acquisire il consenso.</p>



<p style="text-align: center;"><b>Art 122</b>  <i>Informazioni raccolte  nei riguardi  dell'abbonato o  dell'utente</i></p>	<p>Per l'archiviazione di dati in forma anonima (che normalmente soddisfa le esigenze degli operatori commerciali e pubblicitari on line), non dovrebbe essere necessario un consenso.</p> <p>La creazione e l'offerta di servizi innovativi (nuovi servizi della società dell'informazione) presuppone un'elevata personalizzazione, e quindi l'archiviazione di dati personali dei clienti allo scopo di selezionare i possibili utilizzatori (con programmi c.d. cookies); <i>l'advertising on line</i> è quindi un elemento importante dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo, da non contrastare con soluzioni per la raccolta del consenso che ne scoraggino il buon esito.</p>
	<p>COMMI 1 e 2</p> <p>L'esigenza di un consenso preventivo all'archiviazione dei dati personali va interpretata con cautela, per non bloccare l'innovazione: sarebbe sufficiente un'adeguata informativa e la garanzia all'abbonato o utente di potersi opporre all'archiviazione in qualsiasi momento (come già previsto).</p> <p>Andrebbe eliminato l'avverbio "preliminarmente" riferito alla prestazione del consenso. In Italia è infatti circolata la traduzione di un articolato provvisorio della Direttiva 2009/136/CE, il cui testo nelle altre lingue ufficiali dell'Unione Europea (all'art. 2, nella parte che modifica l'art. 5 della Dir. 2002/58/CE) non fa invece riferimento ad un consenso "preliminare" all'archiviazione di dati (... <i>on condition that ... has given his or her consent, having been provided with clear and comprehensive information</i>).</p> <p>La normativa europea vuole garantire all'utente una preliminare, corretta e completa informazione (per poter controllare e gestire i propri dati sulla rete), non vuole invece bloccare lo scambio di dati attraverso cookies, che è importante per la qualità della navigazione e può essere interrotto in qualsiasi momento (cancellando i file nel proprio computer o altro apparecchio terminale). I cookies, inoltre, normalmente sono collegati solo ad un browser (non ad un utente, salvo il caso di registrazione con un apposito contratto (usato nei social network)).</p> <p>Durante l'iter di approvazione del Disegno di Legge di delega, alcune Commissioni parlamentari, interpretando la Direttiva 2009/136/CE, hanno invitato il Governo a considerare il sistema dell'opt-out (diritto di opposizione all'archiviazione di dati personali) e a prevedere un'espressione del consenso attraverso le "opzioni tecnologiche già esistenti nelle configurazioni dei programmi di navigazione" (Pareri Commissioni Lavori Pubblici del Senato, Trasporti e Politiche europee della Camera).</p> <p>Una formulazione soddisfacente potrebbe prevedere entrambi i sistemi di espressione del consenso (consenso preliminare all'archiviazione dei dati e opposizione successiva), proponendoli come alternativa disponibile per l'utente "... <i>che abbia espresso il proprio consenso o abbia esercitato il proprio diritto al rifiuto ( ...)</i>".</p> <p>La disciplina dovrebbe contemplare deroghe per il settore del commercio elettronico e della pubblicità on line; lo scambio di cookies è fondamentale per veicolare su Internet la "pubblicità comportamentale" (sulle abitudini di consumo) e per l'economia della rete, favorendo la fruizione e lo sviluppo di servizi personalizzati e di contenuti sia commerciali che di interesse sociale e culturale (spesso gratuiti proprio grazie agli introiti pubblicitari on line); l'obbligo di acquisire il consenso per ciascuno dei cookies ne comprometterebbe la diffusione, ingenerando diffidenza negli utenti.</p> <p>Potrebbe essere previsto (con un apposito comma) un Codice di deontologia e di buona condotta; nel frattempo, la normativa nel settore dell'editoria, del commercio elettronico e della pubblicità on line dovrebbe evolversi, ponendo attenzione a esigenze e rischi concreti e alle differenti possibilità di controllo da parte di singoli editori (che gestiscono propri siti) e dei grandi network pubblicitari (che hanno mezzi più ampi di reale controllo).</p> <p>In materia di commercio elettronico e pubblicità on line, dovrebbe essere espressamente stabilita una preferenza per l'autoregolamentazione, con un codice sotto la guida del Garante.</p>



	<p>La disciplina dovrebbe contemplare deroghe per il settore dell'editoria on line, per le sue specifiche esigenze e per il forte rischio di ricadute negative: vi sarebbe un impoverimento tecnologico e qualitativo dei prodotti editoriali (che li renderebbe marginali e privi di interesse per il mercato della pubblicità) e un'ulteriore barriera per gli utenti, a causa della farraginosità delle regole.</p> <p>In mancanza di deroghe, occorrerebbe un periodo transitorio di 24 mesi per sperimentare la nuova disciplina; ciò consentirebbe anche di cercare, tra le possibili configurazioni dei programmi di navigazione per acquisire il consenso, le soluzioni più adeguate alle caratteristiche dell'attività editoriale.</p> <p>Regole troppo generalizzate possono produrre interpretazioni meccaniche ed effetti distorsivi della concorrenza sul mercato dell'informazione e della raccolta pubblicitaria on line, non in linea con lo spirito della normativa europea e a vantaggio di aziende straniere e internazionali (ed è pertanto ragionevole adottare norme più adeguate).</p> <p>Nel settore dell'editoria on line sarebbe più efficace prevedere un sistema di autoregolamentazione, promosso dal Garante, con l'elaborazione di un codice di deontologia e di buona condotta.</p> <p>COMMA 2 Coerentemente con la Direttiva 2009/136/CE, l'interessato dovrebbe essere l'"utente" (non anche l'"abbonato").</p> <p>Anche nella parte in cui si tratta di apposite configurazioni dei browser, dovrebbe essere inserito un riferimento espresso alla possibilità di opporsi al trattamento o di revocare il consenso dato.</p>
<p><b>Art 129</b> <b>NON EMENDATO</b> <i>Elenchi di Abbonati</i></p>	<p>Dovrebbe essere garantita una tutela minima alle persone giuridiche, che non sono detentrici di "dati personali" e dunque non sono protette dall'art. 129 e dall'art. 130, comma 3-bis.</p>
<p><b>Art 130.</b> <i>Comunicazioni indesiderate</i></p>	<p>COMMA 1 E' preferibile mantenere la formulazione del testo vigente, che prevede il consenso "dell'interessato" (non dell'utente o abbonato): l'obbligo di acquisire il consenso non grava infatti solo sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, come si potrebbe interpretare leggendo la disposizione nella forma proposta.</p> <p>Andrebbe indicata, tra i comportamenti passibili di sanzione, anche la violazione dell'art. 8 del D.Lgs. 70/2003 (<i>n.d.r.: coordinamento con la normativa in materia di commercio elettronico e altri servizi della società dell'informazione</i>), nonché l'esortazione a visitare siti web che violino il predetto articolo.</p> <p>Andrebbe precisato, con una locuzione, che il destinatario dell'email marketing tutelato dalla disposizione è l'abbonato "<i>che sia persona fisica</i>" (ma sarebbe contestualmente auspicabile l'istituzione di un registro per le opposizioni apposito, a tutela degli indirizzi aziendali).</p>
<p><b>articoli 141 e ss.</b> <b>NON EMENDATI</b></p>	<p>Andrebbero previste le modifiche necessarie per riconoscere agli abbonati che siano persone giuridiche, enti e associazioni una piena legittimazione al ricorso amministrativo davanti al Garante.</p>
<p><b>Articolo 162 Ter</b> <i>Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</i></p>	<p>Le sanzioni risultano troppo onerose e non definibili ex ante, dato che potrebbe verificarsi un alto numero di violazioni, venendo trattati dati di molti utenti ed essendo possibili più violazioni con un unico comportamento; il sistema dovrebbe quindi allinearsi ai principi della delega e alle previsioni dell'art. 8 della legge 689/1981.</p> <p>Non sarebbe accettabile un cumulo di sanzioni che prevedesse un tetto massimo correlato, come percentuale, al volume di affari.</p> <p>Le fattispecie previste dalla disposizione dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del cumulo di sanzioni di cui all'art. 164-bis.</p> <p>Andrebbe abbassata la misura minima delle sanzioni (previste per le violazioni dei commi 1 e 6 dell'art. 32-bis), fissandola in 5000 euro.</p>



<p><b>Articolo 164 Bis</b> <i>Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.</i></p>	<p>Manca un riferimento anche alle violazioni di cui all'art. 162-ter.</p>
<p><b>Articolo 168</b> <i>Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante</i></p>	<p>Alcune precisazioni e rinvii</p>
<p><b>Legenda:</b></p>	<p><b>Browser</b> = programma informatico di navigazione, che consente di visualizzare e interagire con testi, immagini e altre informazioni contenute in una pagina web di un sito  <b>MVNO</b> = Mobile Virtual Network Operator: operatori non assegnatari di spettro radio che, tramite accordi con altri operatori, ne utilizzano la rete e le infrastrutture tecnologiche o i servizi di comunicazione elettronica.</p>
<p><b>Principali testi normativi citati</b></p>	<p><b>Direttiva 2009/136/CE</b> (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori - Testo rilevante ai fini del SEE).  <b>Legge 24 novembre 1981, n. 689</b> (modifiche al sistema penale).  <b>Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70</b> (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).  <b>Legge 22 dicembre 2011, n. 214</b>, di conversione del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).</p>

### Sezione 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è percorribile, stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie, previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La mancata trasposizione della direttiva comunitaria ha, inoltre, già comportato l'apertura di una procedura di infrazione per mancato recepimento degli atti comunitari, ai sensi dell'art. 258 TFUE (procedura di infrazione n. 2011/0847 ex art. 258 TFUE per mancato recepimento di direttiva, essendo i termini del recepimento scaduti il 25 maggio 2011). Dal punto di vista dell'impatto economico e sociale, il mancato recepimento delle direttive avrebbe effetti sicuramente negativi sulla diffusione dei servizi di comunicazione elettronica che implicano il trattamento dei dati personali degli utenti e/o relativi alla loro vita privata. Si tratta di servizi che, attraverso la rete Internet, intervengono, o sono destinati a farlo, in pressoché tutti i campi della vita economica e sociale dei cittadini; dalla semplice navigazione in rete a servizi della sanità o pubblica amministrazione in via elettronica. La direttiva in oggetto ambisce a fornire maggiori garanzie agli utenti, sul trattamento ed utilizzo dei dati che li riguardano; la sua mancata trasposizione, da un lato, limiterebbe la diffusione di questi servizi che, come noto, favoriscono la crescita della produttività delle imprese, dell'occupazione e in generale lo sviluppo economico e sociale; dall'altro metterebbe a rischio l'utilizzo che comunque viene fatto di tali servizi, da parte di utenti che potrebbero vedere violata la loro privacy e/o perdere il controllo dei dati che li riguardano.



Infine, la mancata trasposizione delle direttive metterebbe il cittadino ed il mercato italiano in condizioni di diversità/inferiorità rispetto agli altri Paesi europei che invece optino per il recepimento.

#### **Sezione 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva, nel rispetto dei principi e criteri speciali di delega legislativa recati dall'art. 9 della legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2010). Nel merito, dapprima nell'ambito del tavolo tecnico, con le Amministrazioni e le Autorità principalmente interessate, coordinato dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, e nella successiva consultazione pubblica di cui alla Sezione 2, sono state valutate diverse opzioni alternative relative agli emendamenti sui singoli articoli del Codice. Oltre a quanto riportato nella tabella sulla consultazione, che specifica i singoli emendamenti, in parte accolti, l'opzione alternativa su cui si è maggiormente discusso ha riguardato l'art. 122 del Codice - *Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente* - sull'opportunità o meno di specificare, attraverso l'inserimento del termine "preliminare", la necessità di raccogliere il consenso dell'utente per l'utilizzo dei cosiddetti "cookies" (files di testo memorizzabili dal browser di navigazione, contenenti informazioni sulle scelte di navigazione dell'utente, a scopo pubblicitario). Il problema nasceva da una traduzione del testo originale della direttiva in italiano, in cui compare l'avverbio "preliminarmente", cancellato, invece, nella versione finale in inglese. A giudizio di diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione, l'inclusione di tale termine avrebbe appesantito eccessivamente l'utilizzo dei cookies, fino a renderlo di fatto impossibile, con pesanti ricadute sugli introiti pubblicitari e, conseguentemente, sulla diffusione dei servizi innovativi che maggiormente si basano su di essi. E' stato inoltre notato che la direttiva prevede che il consenso dell'utente possa anche essere espresso attraverso una opportuna configurazione del browser. Alla fine si è optato per una trasposizione dell'articolo conforme al testo originale, in inglese, quindi senza l'utilizzo dell'avverbio.

#### **Sezione 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

##### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento regolatorio avrebbe avuto effetti positivi per i soggetti destinatari è stata effettuata a livello comunitario, attraverso la valutazione di impatto del novembre 2007, allegata alla proposta di direttiva della Commissione europea.

Tale valutazione è stata effettuata, in concomitanza per il recepimento della direttiva in oggetto e della direttiva 2009/140/CE, sulla base di un intenso lavoro dei servizi della Commissione che ha previsto: studi, analisi, incontri con i rappresentanti di alto livello delle amministrazioni pubbliche e con le autorità nazionali di regolamentazione, anche attraverso il relativo ente europeo (European Regulatory Group), nonché workshops e due consultazioni pubbliche. Sono state quindi individuate ed analizzate le possibili opzioni politiche relative ai temi della regolamentazione; ad esempio, nel caso dei diritti degli utilizzatori e della protezione dei consumatori, sono state analizzate tre opzioni strategiche: incoraggiare una maggiore autoregolamentazione del settore; aggiornare e rafforzare le disposizioni vigenti; lasciare inalterato l'attuale quadro normativo. Le valutazioni sono state dirette ad analizzare l'impatto sulla società, sui governi, su enti di regolamentazione, istituzioni, imprese e consumatori.

##### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

L'aggiornamento e il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di privacy e sicurezza



consentiranno di offrire ai consumatori reti e servizi di maggiore qualità e sicurezza, nonché una maggiore informazione e trasparenza. Le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche costituiscono le basi dell'economia nel suo insieme e i miglioramenti in questo settore avranno ripercussioni positive sul resto dell'economia dello Stato membro e della UE

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Sono previsti oneri informativi a carico degli operatori di settore, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva, nei confronti dell'Autorità di settore e, eventualmente, degli utenti.

In particolare, sono previsti, da parte del fornitore di servizi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del nuovo art 32 bis – *Adempimenti conseguenti ad una violazione dei dati personali* - obblighi di comunicazione di eventuali avvenute violazioni di dati personali e, nei casi di violazione che rischino di pregiudicare tali dati o la vita privata di un abbonato o di altra persona, la comunicazione deve essere rivolta anche a questi ultimi, a meno che il fornitore non dimostri al Garante di avere utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. Tali obblighi riguardano anche l'eventuale erogatore di servizio, che agisca per conto del fornitore, nei confronti di quest'ultimo. Questa estensione d'obbligo non è esplicitamente direttamente prevista dalla direttiva.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 132 bis – *Procedure istituite dai fornitori* - i fornitori devono istituire procedure interne adeguate per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali degli utenti, effettuate in conformità alle disposizioni che le regolamentano, nonché devono sottostare all'obbligo di fornitura, su richiesta, al Garante per la protezione dei dati personali, di informazioni su dette procedure, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

A parte quanto descritto in relazione all'estensione a terzi degli obblighi di cui all'articolo 32 bis, non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

La comparazione riguarda le opzioni di cui alla consultazione pubblica ed alla discussione nei tavoli tecnici, già descritte nella sezione 4.

### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Per il settore pubblico, le strutture sono già in grado di operare.

Il settore privato non ha segnalato ulteriori problemi, dando consenso e disponibilità alle ulteriori norme.

## **Sezione 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

La revisione normativa è volta nel suo complesso a rafforzare i diritti degli utenti e la concorrenza nell'ambito delle comunicazioni elettroniche. In particolare, nell'introdurre misure atte a proteggere e tutelare maggiormente l'utilizzo dei dati personali degli utenti, si permette lo sviluppo di un mercato aperto e concorrenziale di servizi ed applicazioni innovative quali ad esempio quelle basate sulla raccolta e l'identificazione dei dati (come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. - RFID: Radio Frequency Identification Devices - per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. In generale, al fine di un significativo sviluppo del mercato di servizi innovativi di comunicazione elettronica, che prevedano l'utilizzo o il trattamento di dati personali, è essenziale garantire che questi dati vengano trattati in maniera sufficientemente riservata e, al tempo stesso, che una loro eventuale violazione possa essere trattata in modo adeguato e tempestivo, allo scopo di non provocare gravi danni, dal punto di vista



economico e sociale, tra cui l'usurpazione d'identità, all'abbonato o alla persona interessata. Le norme sulla comunicazione tempestiva di tali violazioni agiscono in tal senso. Infine, l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni della direttiva in oggetto, richiedono spesso la cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione di due o più Stati membri; tale cooperazione sarà facilitata dall'attuazione di un quadro regolamentare comune, che quindi agirà ancora come incentivo allo sviluppo di un mercato aperto e concorrenziale.

Nel decreto di recepimento non sono stati introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva.

## **Sezione 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

### **A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono il Garante per la protezione dei dati personali, gli operatori di settore, abilitati a fornire una rete di comunicazione elettronica, e i soggetti abilitati a fornire servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.

### **B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Le azioni per la pubblicità e per l'informazione del contenuto del presente intervento regolatorio sono:

- pubblicazione dell'intervento regolatorio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- partecipazione dell'entrata in vigore del presente intervento regolatorio alla Commissione europea;
- pubblicazione del presente intervento regolatorio su siti istituzionali.

### **C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Al controllo ed al monitoraggio sulla regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio provvederà il Garante per la protezione dei dati personali. Le azioni di controllo e monitoraggio saranno esercitate sia in autonoma attuazione delle funzioni in materia da parte dei predetti soggetti, sia su iniziativa della Commissione europea, nell'ambito delle periodiche relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo previste dalla direttiva.

### **D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Sarà effettuata a cadenza biennale, a cura del Ministero, la prevista VIR anche al fine di avvalersi della prevista possibilità di porre modifiche ed integrazioni alla disciplina nazionale, realizzando un intervento normativo a correzione, ovvero di proporre interventi regolatori a livello di quadro comunitario di riferimento. La VIR terrà prioritariamente conto degli obiettivi e degli indicatori descritti nella sezione 1, lettera D, per i quali, tuttavia, trattandosi di procedure di misurazione istituite con il decreto, non esistono valori iniziali di riferimento. In particolare, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata riscontrando l'andamento degli indicatori, nel periodo di osservazione considerato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Le misurazioni e le valutazioni saranno effettuate dai competenti uffici del Garante per la protezione dei dati personali



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **Amministrazione proponente:**

Ministero dello sviluppo economico

**Titolo:** schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

**Referente:** Dr.ssa Isabella Flajban tel: 06 - 47052557

### **Parte I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto legislativo all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria per il 2010), ed in particolare degli articoli 9 e 24, al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Le modifiche introdotte dal legislatore europeo sono finalizzate, in via generale, a rafforzare il mercato interno dei 27 Paesi dell'Unione, anche attraverso una maggiore tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo "spam". In particolare, la *privacy* dei cittadini europei diventa infatti una delle priorità delle nuove regole del settore. Nomi, indirizzi e-mail e informazioni bancarie dei clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazioni e di accesso ad Internet e, in particolare, i dati su ogni telefonata e sessione in rete devono essere tenuti al sicuro da un uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori devono rispondere della responsabilità che deriva loro dalla elaborazione e memorizzazione di queste informazioni. A tal scopo, per la prima volta in Europa, le nuove norme introducono notifiche obbligatorie per le violazioni dei dati personali. Ciò significa che i fornitori di comunicazioni saranno obbligati a informare le autorità ed i loro clienti circa le violazioni della sicurezza che lede i loro dati personali. Ciò consentirà di aumentare gli incentivi per una migliore protezione dei dati personali da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione.

Inoltre, le norme in materia di *privacy* e protezione dei dati vengono rafforzate, ad esempio in merito all'uso dei "cookies" (stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione degli utenti) e sistemi simili. Gli utenti di Internet dovranno essere maggiormente informati sull'esistenza di tali





cookies e su ciò che accade ai loro dati personali; in tal modo potranno esercitare più facilmente un controllo su di essi.

L'intervento normativo è in linea con il programma di Governo.

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. **Sullo schema di decreto legislativo in oggetto è stato reso anche parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, con alcune osservazioni che sono state recepite nel testo del provvedimento.**

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

**Il decreto legislativo in esame modifica ed integra il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.**

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il presente schema di decreto legislativo recepisce nell'ordinamento nazionale una normativa comunitaria. Non si rilevano nell'intervento incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Gli interventi previsti nel decreto legislativo in parola si esplicano sul piano nazionale dell'attuazione di modificazioni alle vigenti disposizioni di legge che recepiscono norme comunitarie. Pertanto l'intervento, dettando il necessario adeguamento sul territorio nazionale della disciplina in materia di servizio universale e diritti degli utenti per l'accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche nonché di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, non invade le funzioni attribuite dall'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. **Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato, a proposito di alcune leggi regionali in materia, come il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e di esclusiva competenza legislativa dello Stato e non è, dunque, regolabile con norme regionali. Pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze degli enti locali.**

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Il decreto legislativo è coerente con i principi della delega legislativa contenuta prevista dall'art. 9 della legge comunitaria per il 2010.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il presente schema di decreto legislativo non opera alcuna rilegificazione in materia. Poiché le modifiche e le integrazioni riguardano norme vigenti di rango primario, non risultano utilizzabili gli strumenti di delegificazione. È stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga a quella del presente intervento all'esame del Parlamento.



**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento si è tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

**Parte II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo risulta conforme all'ordinamento comunitario, in quanto volto al completo recepimento di una direttiva comunitaria (2009/136/CE).

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulla materia oggetto del presente intervento grava la procedura di infrazione n. 2011/0847 per violazione del diritto comunitario derivante dal mancato recepimento della direttiva 2009/136/CE nel diritto interno, essendo scaduti i termini per la trasposizione il 25 maggio 2011. La procedura si trova allo stadio di parere motivato.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il recepimento della direttiva è in linea con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non vi sono pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea rilevanti in materia né sono pendenti giudizi sul medesimo o su analogo oggetto

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si rileva la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee né innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto del presente intervento.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Alla data del 29 febbraio 2012, sono 12 gli Stati membri dell'Unione europea che hanno completato il processo trasposizione della direttiva 2009/136/CE nei rispettivi ordinamenti nazionali (Austria, Finlandia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Slovacchia, Svezia).

**Parte III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le definizioni normative introdotte dal presente testo corrispondono alle nuove definizioni recate dalla direttiva che si traspongono.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervento.



**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Si è ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le necessarie modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti, mantenendo inalterato il corpus normativo organico rappresentato dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni (Codice privacy).

**4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Il presente schema di decreto legislativo non comporta effetti abrogativi impliciti. Sono presenti abrogazioni dovute alle sostituzioni normative.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non si rilevano disposizioni dello schema di atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere correttivo o integrativo.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

L'intervento non prevede l'adozione di atti successivi attuativi da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle disposizioni contenute dal presente intervento normativo.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.




## Relazione tecnica finanziaria

Il presente schema di decreto legislativo reca attuazione della direttiva 2009/136/CE relativa del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non sono previste nuove spese, né minori entrate, né nuovi organi amministrativi, né nuovi compiti per le amministrazioni.

Per maggior garanzia di tale invarianza finanziaria è stata comunque introdotta all'articolo 2 la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la disposizione al riguardo già contenuta al comma 6 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 APR. 2012



**Tabella di comparazione**  
**recepimento della direttiva 2009/136/CE**  
*(limitatamente alle modifiche da apportare*  
*al Codice Protezione Dati Personali)*

NUMERAZIONE ARTICOLO SCHEMA DECRETO LGS	CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI (ARTICOLI EMENDATI)	DISPOSIZIONI RECEPITE  (NB RIF. VERSIONE CONSOLIDATA DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE)	DISPOSIZIONI RECEPITE  (IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA 2009/136/CE)
1.1	Articolo 4 Definizioni	Direttiva 2002/58 Articolo 2 Definizioni	Direttiva 2009/136/CE Art 2
1.2	Articolo 32 “Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”	Direttiva 2002/58 Articolo 4 (1 bis) Sicurezza del trattamento	
1.3	Articolo 32 bis Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali	Direttiva 2002/58 Articolo 4 (3) Articolo 4(4) Articolo 4(5) Sicurezza del trattamento	
1.4	Articolo 121 Servizi interessati	Direttiva 2002/58 Articolo 3 Servizi interessati	
1.5	Articolo 122 Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente	Direttiva 2002/58 Articolo 5(3) Confidenzialità delle comunicazioni	
1.6	Articolo 123 Informazioni raccolte nei		



NUMERAZIONE ARTICOLO SCHEMA DECRETO LGS	CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI (ARTICOLI EMENDATI)	DISPOSIZIONI RECEPITE  (NB RIF. VERSIONE CONSOLIDATA DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE)	DISPOSIZIONI RECEPITE  (IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA 2009/136/CE )
	riguardi dell'abbonato o dell'utente		
1.7	Articolo 130  Comunicazioni indesiderate	Direttiva 2002/58  Articolo 13  Comunicazioni indesiderate	Direttiva 2009/136/CE  Art 2
1.8	Articolo 132 bis  Procedure istituite dai fornitori	Direttiva 2002/58  Articolo 15 (1 ter)  Procedure istituite dai fornitori	
1.9	Articolo 162 ter  Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico	Direttiva 2002/58  Articolo 15 bis  Attuazione e controllo dell'attuazione	
1.10	Articolo 164 bis  Casi di minore gravità e ipotesi aggravate.	Direttiva 2002/58  Articolo 15 bis  Attuazione e controllo dell'attuazione  <i>La modifica riguarda l'inserimento di un riferimento normativo aggiornato</i>	
1.11	Articolo 168.  Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Direttiva 2002/58  Articolo 15 bis  Attuazione e controllo dell'attuazione  <i>La modifica riguarda l'inserimento di un riferimento normativo aggiornato</i>	





*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

Roma,

**11 APR. 2012**

*ANP / 152 / POCOM / 5168*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Europei

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO

- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (CE) 2006/2004.

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Direttive1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
11 APR. 2012
3466

IL CAPO DELL'UFFICIO  
*[Handwritten signature]*

13218



137  
37

152  
Roccom

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 11 APR. 2012

Prot. N. 31386  
Prot. Entrata N. 31249  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di dlgs recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso, per posta elettronica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore prosieguo del provvedimento, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

2/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
11 APR. 2012
Prot. n. 5167

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò



**SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009 RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2002/22/CE RELATIVA AL SERVIZIO UNIVERSALE E AI DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 SULLA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ NAZIONALI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- legge comunitaria 2010;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:



8

- 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “ b) chiamata, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;”;
  - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) reti di comunicazione elettronica, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;”;
  - 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) rete pubblica di comunicazioni, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;”;
  - 4) alla lettera i) dopo le parole: “rete di comunicazione elettronica” sono inserite le seguenti: “o da un servizio di comunicazione elettronica”;
- b) al comma 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) violazione di dati personali: violazione della sicurezza che comporta **anche** accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.”.
2. All’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32-bis”;
  - c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“ 1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione **anche** accidentale, da perdita o alterazione **anche** accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l’attuazione di una politica di sicurezza.”;
  - d) al comma 3, dopo le parole: “ ai sensi dei commi 1” sono inserite le seguenti: “, 1-bis”.
3. Dopo l’articolo 32, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

" ART. 32-bis

(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)



1. *In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.*
  2. *Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.*
  3. *La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.*
  4. *Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.*
  5. *La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.*
  6. *Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.*
  7. *I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.*
  8. *Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.”.*
4. All'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: “reti pubbliche di comunicazioni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ , comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione”.
5. All'articolo 122, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. *L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio.”;*



- b) il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. *Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente.*”;
- c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. *Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.*”.
6. All’articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: “**manifestato**” è inserita la seguente: “**preliminarmente**”.
7. All’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) prima delle parole: “*L’uso di sistemi automatizzati*” sono inserite le seguenti: “*Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,*”;
  - 2) dopo la parola: “*automatizzati*” sono inserite le seguenti: “*di chiamata o di comunicazione*”;
  - 3) le parole: “*dell’interessato*” sono sostituite dalle seguenti: “*del contraente o utente*”;
- b) al comma 5:
- 1) dopo la parola: “*mittente*” sono inserite le seguenti: “*o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,*”;
  - 2) dopo le parole: “*di cui all’articolo 7*” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “*, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003*”.
8. Dopo l’articolo 132, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

" ART. 132-bis

*(Procedure istituite dai fornitori)*

1. *I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.*
2. *A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.*”.

9. Dopo l’articolo 162-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:

" ART. 162-ter

*(Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)*

1. *La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.*
2. *La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al*



*medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

*3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.*

*4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, **comma 7**, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.*

*5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.”.*

10. Al comma 1 dell'articolo 164-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: “162,” sono inserite le seguenti: “162-ter,”.

11. Al comma 1 dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: “Chiunque,” sono inserite le seguenti: “nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8,”;

**12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola “abbonato” è sostituita dalla seguente “contraente”.**

## ART. 2

### *(Disposizione finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ART. 3

### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

### PREMESSO

Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

L'odierno provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 9 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) ed è stato predisposto all'esito dei lavori di un apposito tavolo tecnico cui ha fornito il proprio contributo anche l'Ufficio del Garante.

Lo schema di decreto introduce significative modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (*infra*: Codice), alcune delle quali suscettibili tuttavia di ulteriore miglioramento o comunque di integrazione, sulla base delle osservazioni che saranno di seguito esposte.

### RILEVATO

Tra le più rilevanti innovazioni introdotte dallo schema di decreto si segnalano, in particolare, le seguenti.

PPP

In attuazione del disposto di cui all'articolo 2, numero 2, lettera c), della direttiva 2009/136/CE, è introdotta nel Codice la fattispecie di "violazione di dati personali", definita - con formulazione pressoché identica a quella contenuta nella direttiva - quale "violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico". Si delinea dunque una fattispecie di evento e di danno, il cui disvalore si radica appunto nella violazione dei dati personali dell'interessato, determinatasi in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi tipizzati, in forma alternativa, dalla norma. La sola differenza della formulazione proposta rispetto a quella contenuta nella direttiva consiste nell'omesso riferimento esplicito al requisito d'illiceità speciale (" (...) o in modo illecito") che, nel testo della norma europea, può caratterizzare la condotta. Tuttavia la tipizzazione, nello schema di decreto, della condotta in forma libera, attraverso il riferimento alla possibilità di realizzazione anche in modo accidentale, ricomprende al suo interno, *a fortiori*, sia pure implicitamente, anche il suddetto requisito d'illiceità speciale.

Con uno specifico articolo, il 32-bis - inserito all'interno della sezione codicistica riservata alle misure di sicurezza - sono disciplinati gli adempimenti cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (e, per parte loro, i soggetti cui l'erogazione del servizio stesso sia, eventualmente, affidata) è tenuto, nel caso in cui si verifichi una violazione di dati personali. Tali adempimenti consistono, essenzialmente, nella comunicazione dell'evento al Garante, al fine di consentirgli l'esercizio dei propri poteri a tutela degli interessati.

Inoltre, qualora l'illecito rischi di "arrecare pregiudizio ai dati personali o alla vita privata di un abbonato o di altra persona", il fornitore è tenuto a fornire idonea comunicazione anche a tali soggetti. La suddetta comunicazione può essere omessa nel caso in cui il fornitore dimostri al Garante di aver utilizzato (ed applicato ai dati oggetto della violazione) misure di protezione tali da rendere i dati inintelligibili a chi non sia autorizzato ad accedervi, potendo evidentemente presumersi che, in tale ipotesi, il bene protetto dalla norma non sia stato leso e, dunque, l'interessato non abbia subito un danno.

L'omesso adempimento ai suddetti obblighi integra gli estremi di un illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie, differenziate nel *quantum* in ragione della rilevanza dell'obbligo inadempito ai fini della protezione dei dati personali.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 2, numero 5), della direttiva, lo schema di decreto prevede inoltre - con una modifica dell'articolo 122, comma 1, del Codice - che l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono legittimi unicamente qualora l'abbonato o l'utente abbia espresso il proprio consenso, dopo essere stato informato. Sono invece consentiti l'eventuale archiviazione tecnica e l'accesso, qualora volti unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società

dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Si introduce così, in questa materia, il regime dell'*opt-in* -che presuppone il previo consenso al trattamento dei dati - in luogo di quello dell'*opt-out*, che invece si fonda sulla manifestazione, da parte dell'interessato, di un atto di rifiuto o di opposizione al trattamento.

## RITENUTO

### 1. La definizione di "abbonato".

L'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4 dello schema di decreto stabilisce che all'articolo 4, comma 2, lett. f), del Codice (che reca la definizione di "abbonato") il termine "abbonato" deve intendersi come "contraente", in coerenza con la definizione contenuta nel decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) come modificato dallo schema di decreto di attuazione delle direttive 2009/140/CE e 2009/136/CE. La modifica del *nomen* della definizione risulta proposta al fine di assicurarne la riferibilità ad ogni forma di "rapporto" del consumatore con il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica, sul presupposto che il termine "abbonato" sia ormai un po' "datato" in quanto si riferisce solo all'abbonamento al servizio e non ad altre forme di rapporto ormai molto più diffuse (si pensi, ad esempio, alle c.d. carte pre-pagate).

Come già rilevato dall'Ufficio del Garante nel corso dei lavori del tavolo tecnico, tale modifica non appare necessaria, posto che il contenuto della definizione -che comunque rimane inalterato - fa riferimento a soggetti "parte di un contratto" con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, sopprimendo il termine "abbonato" se ne perderebbe l'efficacia evocativa, immediatamente associabile, nell'uso comune ormai radicato, allo specifico settore delle comunicazioni (a fronte di un termine, qual è "contraente", molto più ampio e generico).

Ciò posto, se, come sembra, il *nomen* della definizione viene modificato nel codice delle comunicazioni elettroniche è opportuno che sia modificato anche nel Codice in materia di protezione dei dati personali che di quella definizione recepisce il contenuto.

Quanto alle modalità con cui apportare tale modifica, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunità di ricorrere alla norma proposta nel presente schema (art. 1, comma 1, lettera a), n. 4) - che appare, per lo più, di natura interpretativa - oppure ad una novella espressa che sostituisca, ovunque ricorra nel Codice, la parola "abbonato" con la parola "contraente". Ove si acceda a tale ultima soluzione, la parola "abbonato" dovrebbe essere sostituita con la parola "contraente" ovunque ricorra anche nell'odierno schema.

### 2. L'informativa all'abbonato e all'utente.

L'articolo 1, comma 5, lettera a), dello schema reca modifiche all'articolo 122 del Codice che disciplina la raccolta di informazioni nei riguardi dell'abbonato e dell'utente. Le modifiche apportate, come già anticipato sopra, mirano a dare



piena attuazione alla direttiva 2009/136/CE che, com'è noto, sul punto ha introdotto il principio dell'*opt-in* (consenso al trattamento) in luogo di quello dell'*opt-out* (rifiuto o opposizione al trattamento), richiedendo comunque che il consenso sia espresso dall'interessato solo dopo che questi sia stato "informato in modo chiaro e completo, a norma della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento" (art. 5, par. 3, dir. 2002/58/CE, come modificato dalla direttiva 2009/136/CE) (al riguardo, peraltro, si ritiene opportuno integrare sul punto la relazione illustrativa allo schema di decreto, che non fa alcun riferimento al "passaggio" dal sistema dell'*opt-out* a quello dell'*opt-in*). Opportunamente, quindi, già il vigente testo dell'articolo 122 del Codice, come pure la proposta di modifica contenuta nello schema odierno, prevedono che l'interessato debba essere informato "ai sensi dell'articolo 13" del Codice.

Senonché, nella versione dello schema trasmessa al Garante per il parere, di seguito al riferimento all'articolo 13 è stata inserita la formula "in quanto applicabile".

Tale previsione non è in linea con il dettato della direttiva europea (e conseguentemente con l'impianto dello stesso Codice). Il diritto dell'abbonato (*rectius*: del contraente, d'ora in poi) e dell'utente ad essere informati ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali è un diritto che deve essere assicurato nella sua pienezza, a prescindere da ogni valutazione di "applicabilità" o di compatibilità.

Altra cosa è, semmai, individuare forme semplificate di informativa, che agevolino l'adempimento di tale obbligo da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, per le quali lo stesso articolo 13 attribuisce al Garante specifica competenza "in particolare", ma non solo, per specifici servizi telefonici (art. 13, comma 3, del Codice). L'Autorità, peraltro, ha già, in più occasioni, individuato forme semplificate di informativa in diversi settori.

Tutto ciò premesso, quindi, si ritiene necessario che all'articolo 1, comma 5, lettera a), dello schema, le parole "ai sensi dell'articolo 13 in quanto applicabile" siano sostituite dalle seguenti: " , con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3".

Ovviamente, occorrerà adeguare al riguardo anche la relazione illustrativa allo schema di decreto.

### 3. Modifiche formali.

All'articolo 1, comma 9, cpv. 3, riguardante una nuova sanzione introdotta dallo schema in attuazione della direttiva, per un mero refuso risulta citato il comma 6 dell'articolo 32-bis del Codice in luogo del comma 7 del medesimo articolo. La norma va pertanto corretta nel senso indicato.

## CONSIDERATO

### 4. Gli abbonati-persone giuridiche.

Il recente decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214 del 2011 (c.d. "Salva-Italia"), nel quadro di un ampio intervento di riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese, ha escluso dall'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati relativo a persone giuridiche, enti o associazioni (art. 40, comma 2, d.l. n. 201/2011). Così facendo, ha esentato tali soggetti da alcuni adempimenti che gravano sui titolari del trattamento, ma al tempo stesso li ha privati di molte garanzie e strumenti di tutela.

In effetti, sul punto la direttiva 95/46/CE aveva lasciato un'ampia discrezionalità agli Stati membri rimettendo ad essi la facoltà di estendere, in sede di recepimento, la portata applicativa delle norme in materia di *privacy* anche alle persone giuridiche ovvero di limitarla esclusivamente ai trattamenti di dati delle sole persone fisiche. Il legislatore italiano del 1996, con scelta confermata anche nel 2003 con il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196 del 2003), aveva optato - com'è noto - per la prima soluzione.

Oggi, invece, a seguito delle modifiche richiamate, per dato personale deve intendersi, anche in Italia, "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile" e per interessato esclusivamente "la persona fisica cui si riferiscono i dati personali" (art. 4, comma 1, rispettivamente lett. b) e i) del Codice, nella sua nuova formulazione).

In definitiva, la portata applicativa di tutte le disposizioni del Codice che riguardano gli interessati ovvero il trattamento di dati personali è stata limitata in via esclusiva alle persone fisiche ed ai trattamenti di informazioni personali ad esse relative.

Il legislatore del 2011 non ha, per altro verso, modificato altre disposizioni del Codice (*Titolo X - Comunicazioni elettroniche*) dedicate al trattamento di dati connesso alla fornitura di servizi di comunicazioni elettronica e, in particolare, non ha modificato l'oggetto della definizione di "abbonato" a tali servizi di comunicazione elettronica, pure contenuta nel Codice, che risulta perciò tuttora applicabile tanto alle persone fisiche quanto a quelle giuridiche (art. 4, comma 2, lett. f) del Codice).

La mancata esclusione delle persone giuridiche dalla nozione di "abbonato" si conforma del resto al quadro normativo europeo e, in particolare, alla direttiva 2002/58/CE da cui quelle norme derivano; tale direttiva, infatti, precisa che "gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche" (considerando 12) e prevede "la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche" (art. 1, par. 2).

Pertanto, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, in quanto abbonati a un servizio di comunicazione elettronica, dovrebbero poter continuare a fruire ancora delle garanzie previste dal titolo X del Codice.

Tale soluzione - la sola, del resto, conforme all'obbligo di interpretazione adeguatrice del diritto interno rispetto al diritto dell'Unione europea - non

emerge tuttavia con chiarezza dal dato testuale delle disposizioni del Codice, posto che il titolo X riguarda comunque il trattamento di "dati personali", con esclusione, dunque, dei dati relativi alle persone giuridiche, giusta la novella apportata dal decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 121 del Codice). Non solo, ma anche le tutele amministrative innanzi al Garante continuano ad essere riconosciute solo agli "interessati", con esclusione, dunque, ancora una volta, a seguito della nuova definizione, delle persone giuridiche e degli altri soggetti assimilati (art. 141 del Codice).

In conclusione, questa Autorità ritiene che debba essere delineato con chiarezza il quadro normativo riferibile alla figura dell'abbonato-persona giuridica, in particolare per quanto riguarda le garanzie e le forme di tutela che si intendono riservare a questi soggetti (diritto di accesso a propri dati personali, diritto di opposizione, ecc.), tenuto conto della normativa europea.

L'occasione per un intervento normativo potrebbe essere rappresentata proprio dall'odierno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2009/136/CE di modifica della direttiva 2002/58/CE, concernente, appunto, il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

A tal riguardo, a titolo di collaborazione, si segnala che le modifiche potrebbero riguardare le nozioni stesse di "interessato" e di "dato personale", nelle quali far rientrare, limitatamente al trattamento dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, rispettivamente, le persone giuridiche, gli enti ed associazioni in quanto "abbonati" ad un servizio di comunicazione elettronica, e i dati relativi a tali soggetti. Pertanto, nello schema di decreto si potrebbe introdurre una norma del seguente tenore:

*"All'articolo 4, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b), le parole: "identificata o identificabile", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, limitatamente al settore delle comunicazioni elettroniche, qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente od associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, sempre che si tratti di soggetti identificabili o identificabili";*

*b) alla lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché la persona giuridica, l'ente o l'associazione abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, limitatamente al trattamento dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche."*

In alternativa, si potrebbe introdurre (nel titolo X del Codice) una norma "generale" che chiarisca il regime normativo degli abbonati-persone giuridiche, specie per quanto riguarda le tutele e le garanzie ad esse spettanti.

## IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei

dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, con le seguenti osservazioni:


- a) all'articolo 1, comma 5, lettera a), dello schema, le parole: "ai sensi dell'articolo 13 in quanto applicabile" siano sostituite dalle seguenti: "*con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3*" (punto 2);
- b) all'articolo 1, comma 9, cpv. 4, le parole: "32-bis, comma 6" siano sostituite dalle seguenti: "*32-bis, comma 7*" (punto 3);

e con le seguenti raccomandazioni:


- c) in relazione alla definizione di "abbonato", si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunità di ricorrere alla norma proposta nel presente schema (art. 1, comma 1, lettera a), n. 4) oppure ad una novella espressa che sostituisca, ovunque ricorra nel Codice, la parola "abbonato" con la parola "contraente" (punto 1);
- d) si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunità che sia delineato con chiarezza il quadro normativo riferibile alla figura dell'abbonato-persona giuridica, in particolare per quanto riguarda le garanzie e le forme di tutela da riservare a questi soggetti, tenuto conto della normativa europea, con le modalità suggerite in premessa o con altre analoghe (punto 4).

Roma, 29 marzo 2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

